



Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA  
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio II ex DGSA – Sanità animale ed anagrafi:  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif: **I.1.a.e/2014/13**

Allegati: citato

**OGGETTO: Circolare concernente misure sanitarie da adottare in caso di malattia emorragica virale (MEV/RHD) – Manuale operativo**

## **Alle Regioni e Province autonome**

Assessorati alla Sanità  
Servizio Veterinario

## **Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali**

### **Al Centro di riferimento nazionale per le malattie virali dei lagomorfi**

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna

### **Al Centro di riferimento nazionale per le malattie degli animali selvatici**

Istituto Zooprofilattico sperimentale  
Piemonte, Liguria, Val d' Aosta  
Sezione di Aosta

### **AI COVEPI**

Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
dell' Abruzzo e Molise

e, p.c.

### **Associazioni di Categoria**

**FNOVI**

**ANMVI**

**SIVEMP**

### **LORO SEDI**

## **Situazione epidemiologica**

La situazione epidemiologica della Malattia Emorragica Virale del coniglio (MEV/RHD) descrive da anni la presenza in forma endemica, soprattutto in conigli rurali e selvatici e più raramente in quelli allevati intensivamente, di casi sostenuti da ceppi virali classici e loro varianti (RHDV/RHDVa).

A partire dalla metà del 2011 è stata segnalata la presenza sul territorio nazionale di casi di malattia sostenuti da un nuovo stipite virale, originariamente denominato RHDVFra2010, che presenta caratteristiche antigeniche, molecolari, cliniche ed epidemiologiche tali da renderlo assimilabile ad un nuovo virus/sierotipo di RHDV, per il quale anche le attuali misure di profilassi vaccinale potrebbero risultare non sufficienti, in quanto la protezione indotta non è completa.

Gli approfondimenti condotti dagli esperti del **Centro di riferimento nazionale per le malattie virali dei lagomorfi** istituito presso l'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, hanno permesso sia di classificare meglio il virus individuandolo come nuovo ceppo e come tale hanno proposto di chiamarlo RHDV2, sia di conoscerne meglio il potenziale patogeno che si è estrinsecato nella comparsa di ulteriori casi diffusi sul territorio nazionale (Lombardia, Sicilia, Veneto, Puglia, Piemonte, Campania).

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente del procedimento: Dr. Paglialunga Mattia – 06.59943080 - email: [m.paglialunga@sanita.it](mailto:m.paglialunga@sanita.it)

Referente dell'Ufficio II: Dr. Ruocco Luigi – 06.59946755 - email: [l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it)

A tal proposito è possibile consultare la situazione epidemiologica aggiornata nella pagina web del Centro di referenza all'indirizzo:

[http://www.izsler.it/izs\\_bs/s2magazine/index1.jsp?idPagina=377](http://www.izsler.it/izs_bs/s2magazine/index1.jsp?idPagina=377).

## **Misure sanitarie**

Alla luce della situazione epidemiologica precedentemente sintetizzata si ritiene necessario richiamare alcune misure sanitarie che devono essere applicate rimandando per gli aspetti più specifici all'apposito Manuale operativo predisposto dal Centro di referenza nazionale per le malattie virali dei lagomorfi, di cui all'Allegato B alla presente circolare.

### **1. Sospetto**

Nel caso in cui si sospetti la presenza di Malattia Emorragica Virale (MEV), il Servizio veterinario ufficiale pone sotto sequestro cautelativo l'allevamento e, in particolare, dispone (Manuale, punto 1.4):

- a. divieto di movimentazione degli animali in entrata ed uscita ad eccezione della sola uscita "in vincolo" dei conigli a fine ingrasso verso il macello, con preavviso al Veterinario ufficiale competente per l'impianto di macellazione. La macellazione dei gruppi "in vincolo" dovrà essere effettuata a "fine ciclo di macellazione";
- b. divieto per il personale aziendale di avere contatto con animali sensibili di altri allevamenti;
- c. divieto d'uscita di mangimi, utensili, oggetti od altri materiali sospetti di contaminazione;
- d. permesso di entrata e uscita dall'azienda di automezzi solo previa disinfezione delle ruote e della parte sottostante il veicolo e registrazione in apposito registro dell'entrata e uscita dall'azienda di automezzi e di persone;
- e. registrazione dei dati della mortalità, per ciascuna categoria produttiva, al fine di rendere tracciabile l'evoluzione dello stato sanitario.

Il Servizio veterinario ufficiale, col supporto dell'IZS competente per territorio, esegue l'indagine clinica (Manuale, punto 1.2.1), effettua il censimento degli animali presenti e valuta le schede di mortalità. Inoltre, nel corso della visita dovranno prelevare i campioni, (Manuale, punto 1.2.2 e Allegato 1- sezione a), per confermare o escludere con indagini di laboratorio la presenza dell'infezione.

### **2. Conferma**

**2.1** Nel caso in cui il sospetto non sia confermato, le misure di cui al punto 1 verranno immediatamente revocate.

**2.2** Nel caso in cui il sospetto sia confermato o la positività virologica per MEV/RHD sia rilevata a seguito di analisi di laboratorio in assenza di una primitiva segnalazione di sospetto clinico, il Servizio veterinario ufficiale pone l'azienda sotto sequestro, garantisce l'applicazione ininterrotta delle procedure di emergenza previste in caso di sospetto (Manuale, punto 1.4) con la sola esclusione del divieto di introduzione di animali da rimonta per cui valgono le indicazioni di cui al punto 2.3.2.a del Manuale, censisce gli animali presenti ed effettua l'indagine epidemiologica completa (Manuale, punto 2.2 e Allegato 2). Dispone inoltre l'adozione di misure e comportamenti addizionali (Manuale, punto 2.3 e Allegati) con particolare riferimento a:

- a. vaccinazione di emergenza dei riproduttori e delle rimonte e degli animali all'ingrasso (Manuale, punto 2.3.1);
- b. rimozione controllata delle carcasse con stoccaggio in celle frigorifere ed eventuale smaltimento con automezzi autorizzati a tenuta ai sensi della normativa vigente. Se l'automezzo non è dedicato il carico deve essere effettuato come ultimo viaggio;
- c. pulizia e disinfezione degli ambienti, delle strutture delle attrezzature (Manuale, Allegato 5);
- d. ingresso e uscita di persone dall'allevamento alle condizioni poste dall'autorità sanitaria;
- e. introduzione in allevamento di animali ai fini di rimonta esclusivamente a condizione che essi siano certificati aver ricevuto almeno due vaccinazioni.

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

- f. accertamenti virologici per MEV/RHD, fino alla chiusura del focolaio, a campione su soggetti deceduti (soprattutto riproduttori) con lesioni sospette o comunque non chiaramente riferibili a patologie note. L'invio al laboratorio dei campioni deve essere accompagnato dalla scheda riportante l'elenco dei campioni (Manuale, Allegato 1- sezione a).
- g. stoccaggio delle deiezioni per un tempo di almeno 45 giorni prima di essere utilizzate per la concimazione. In alternativa le deiezioni possono essere immediatamente smaltite attraverso ditte specializzate e trasportate in condizioni di sicurezza, con destinazione anche bioenergetica (Manuale, punto 2.3.2.c);
- h. utilizzo delle pelli di conigli appartenenti a partite inviate in vincolo al macello o comunque a partite di animali provenienti da zone sottoposte a provvedimenti sanitari, solo a condizione che le stesse pelli siano sottoposte a trattamento di essiccazione o congelamento e inattivazione (Manuale, punto 2.3.2.d). Per la commercializzazione delle pelli dovranno essere utilizzati certificati contenenti le informazioni di cui all'Allegato 3 e all'Allegato 4 del Manuale.

Il Servizio veterinario ufficiale attua quanto previsto dal RPV e notifica la malattia al Servizio Veterinario Regionale e al Ministero della Salute previa registrazione delle relative informazioni nel Sistema informativo nazionale malattie animali (SIMAN). Detta registrazione dovrà comprendere anche le informazioni concernenti l'indagine epidemiologica.

### **2.3 Ulteriori procedure da attuare a seguito di conferma di focolaio**

Nelle aziende epidemiologicamente correlate ad allevamenti sede di focolaio, qualora la correlazione sia di tipo funzionale (filiera organizzata) o geografico/territoriale, in particolare quando l'allevamento sede di focolaio insiste in aree a elevata densità di allevamenti, e in quelle rintracciate a seguito di evidenza di spostamento di animali, persone, mangimi, automezzi, attrezzature e altri materiali, si attuano le seguenti misure:

- a. rafforzamento di tutte le misure di biosicurezza e delle normali prassi di igiene e disinfezioni già in atto;
- b. registrazione quotidiana della mortalità per ciascuna categoria produttiva, al fine di rendere tracciabile l'evoluzione dello stato sanitario;
- c. accertamenti virologici per MEV/RHD su soggetti deceduti (soprattutto riproduttori) con lesioni sospette o comunque non chiaramente riferibili a patologie note;
- d. applicazione dello stesso protocollo vaccinale del parco riproduttori e delle rimonte previsto per gli allevamenti sede di focolaio;
- e. creazione di gruppi di animali "sentinella" non vaccinati nell'eventualità che si opti per la vaccinazione anche degli animali all'ingrasso, per verificare, attraverso l'analisi sierologica, la presenza di specifici anticorpi e l'eventuale circolazione virale;
- f. introduzione in allevamento degli animali ai fini di rimonta con una delle seguenti caratteristiche:
  - animali lattanti di età inferiore a 7gg da avviare alla rimonta/riproduzione
  - animali di qualsiasi età esclusivamente a condizione che abbiano ricevuto due vaccinazioni

In tutti i casi di focolaio di MEV/RHD confermato, è opportuno verificare anche:

- la mortalità in allevamenti a carattere rurale/familiare e in animali da compagnia
- la mortalità di lagomorfi selvatici, favorendo il conferimento di carcasse per analisi diagnostiche all'IZS utilizzando la scheda di accompagnamento specifica (Manuale, Allegato 1- sezione b).

Le Regioni e le Province autonome, nelle more dell'istituzione ed implementazione nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica di un'apposita sezione dedicata agli allevamenti cunicoli, provvedono, entro 6 mesi dalla data della presente circolare, ad individuare e censire i territori ricompresi nelle Aree Densamente Popolate di allevamenti cunicoli e a darne comunicazione alla scrivente Direzione generale.

### **3. Chiusura del focolaio**

Un focolaio di MEV/RHD può considerarsi estinto e quindi essere chiuso nel momento in cui si verificano tutte le seguenti condizioni:

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

- a. assenza di quadro clinico, mortalità e lesioni anatomo-patologiche riferibili a MEV/RHD (Manuale, Premessa);
- b. assenza di esiti virologici positivi per ceppo RHDV/MEV patogeno su organi di animali deceduti naturalmente (Manuale, punto 2.3.2.b);
- c. risultati favorevoli degli esami sierologici (Manuale, punto 3.c).

#### ***4. Sorveglianza in azienda e nelle aziende epidemiologicamente correlate***

Una volta chiuso il focolaio nell'azienda dovranno essere attuate:

- a. vaccinazione del parco riproduttori e delle rimonte (vaccinazione dei riproduttori a 4 mesi dal primo intervento e in seguito dopo 4-6 mesi); inoltre, nell'eventualità che si decida, anche dopo l'estinzione del focolaio, di reiterare la vaccinazione per un numero variabile di cicli anche degli animali all'ingrasso è buona norma mantenere un gruppo sentinella non vaccinato per verificare, attraverso l'analisi sierologica, la presenza di specifici anticorpi e l'eventuale circolazione virale;
- b. accertamenti virologici e sierologici per RHD (Manuale, punto 4.c,d).

Nelle aziende epidemiologicamente correlate ad allevamenti sede di focolaio, qualora la correlazione sia di tipo funzionale (filiera organizzata) o geografico/territoriale, in particolare quando l'allevamento sede di focolaio insiste in aree ad alta densità di allevamenti, e in quelle rintracciate a seguito di evidenza di spostamento di animali, persone, mangimi, automezzi, attrezzature e altri materiali si applicano tutte le medesime misure di biosicurezza, buone pratiche di allevamento, vaccinazione e controlli diagnostici in allevamento (Manuale, punto 4.a,b,c), con esclusione dei controlli sierologici (Manuale. Punto 4.d) .

#### ***5. Buone pratiche di allevamento, misure di biosicurezza e sorveglianza popolazione selvatica***

Nelle aziende cunicole intensive si applicano le misure di biosicurezza e le buone pratiche di allevamento di cui all'Allegato A della presente circolare.

La possibile diffusione della malattia in animali selvatici impone un rafforzamento della sorveglianza passiva sul territorio. A tal fine i gestori della fauna selvatica e di interesse venatorio devono rivolgere particolare attenzione a segnalare eventuali episodi di mortalità in lagomorfi selvatici, favorendone il recupero ed il conferimento, compilando l'apposita scheda (Manuale, Allegato 1- sezione b), ai servizi veterinari e agli IZZSS localmente competenti, per l'esame delle carcasse e la determinazione delle cause di morte.

IL DIRETTORE GENERALE

\*F.to Gaetana Ferri

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente del procedimento: Dr. Paglialunga Mattia – 06.59943080 - email: [m.paglialunga@sanita.it](mailto:m.paglialunga@sanita.it)

Referente dell'Ufficio II: Dr. Ruocco Luigi – 06.59946755 - email: [l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it)

## **Allegato A**

### **Requisiti strutturali degli allevamenti**

1. Tutti gli allevamenti devono possedere:
  - a) idonee barriere posizionate per evitare l'accesso incontrollato di automezzi (es. paletti con catene, cancelli o sbarre mobili);
  - b) area di parcheggio dedicata, meglio se separata dall'area di allevamento;
  - c) piazzola di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali dotate di un fondo solido ben mantenuto, lavabile e disinfettabili. Tale area deve essere utilizzata anche per la disinfezione degli automezzi, qualora non esista un'area dedicata con strutture di disinfezione fisse. Per la disinfezione degli automezzi possono essere utilizzate apparecchiature mobili a condizione che siano sempre prontamente ed efficacemente impiegabili;
  - d) per i nuovi fabbricati un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione;
  - e) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone che deve essere mantenuta sempre pulita;
  - f) aree di stoccaggio dei materiali d'uso (gabbie, nidi, mezzi meccanici ecc.) protette;
  - g) una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti all'entrata di ogni azienda; deve essere prevista una dotazione completa di indumenti monouso (calzari, camici, tute e cappelli). Ogni area deve essere identificata mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei;
  - h) uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni;
2. Nel caso di allevamenti "chiusi", i locali di allevamento (capannoni) dovranno essere garantite quanto sotto elencato. Per gli allevamenti all'aperto si adotteranno per quanto possibile le medesime misure, pur tenendo conto della diversa tipologia di allevamento:
  - a) pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione;
  - b) attrezzature (gabbie e sistemi di distribuzione acqua e alimento) lavabili e disinfettabili;
  - c) efficaci sistemi di disinfestazione su tutte le aperture (filtri ai ventilatori, esche, .....);
  - d) chiusure adeguate (doppia porta).

### **Norme di conduzione**

È fatto obbligo al detentore dell'allevamento di:

- a) consentire l'accesso alle strutture dell'allevamento solo alle persone autorizzate, fornendo calzari, camici, tute e cappelli monouso;
- b) dotare il personale di vestiario pulito da rinnovare almeno settimanalmente e di indumenti monouso da utilizzare ogni qualvolta lo richieda il tipo di intervento;
- c) consentire l'accesso alla piazzola di carico e scarico solo agli automezzi destinati all'attività di allevamento, previa disinfezione del mezzo (fondo e ruote) all'ingresso in azienda;
- d) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;
- e) mantenere uno standard igienico sanitari mediante operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione periodiche degli ambienti e delle attrezzature (Manuale, allegato 5 ).
- f) vietare al personale che opera nell'allevamento, di detenere conigli propri;
- g) porre in quarantena i nuovi riproduttori. Poiché non sono molti gli allevamenti con locali adibiti a questo scopo, devono quindi essere introdotti:
  - conigli riproduttori che abbiano ricevuto due vaccinazioni per MEV, attestata da idonea documentazione sanitaria, oppure
  - conigli di 1-3 gg di vita.